

Legge federale relativa al rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo

del [Data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 93 e 130 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del [Data]²,
decreta:

Art. 1 Principio

Alle economie domestiche di tipo privato di cui all'articolo 69a e alle collettività di cui all'articolo 69c della legge federale del 24 marzo 2006³ sulla radiotelevisione è concesso un rimborso forfettario per compensare l'imposta sul valore aggiunto riscossa dal 2010 al 2015 sul canone di ricezione radiotelevisivo.

Art. 2 Importo, forma e momento del rimborso

¹ Il rimborso ammonta a 50 franchi per economia domestica di tipo privato e collettività.

² È concesso esclusivamente sotto forma di accredito unico su una fattura del canone radiotelevisivo per le economie domestiche di tipo privato e le collettività emessa dall'organo di riscossione di cui all'articolo 69d LRTV⁴.

³ Gli accrediti vengono effettuati durante un periodo di 12 mesi su ciascuna prima fattura dell'economia domestica di tipo privato o della collettività. L'Ufficio federale delle comunicazioni fissa l'inizio del suddetto periodo.

Art. 3 Esclusione delle pretese di restituzione

¹ Le pretese di restituzione dell'imposta sul valore aggiunto prelevata sul canone di ricezione per la ricezione privata sono escluse.

² Le domande di restituzione sulle quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è ancora stato statuito definitivamente, diventano caduche.

Art. 4 Finanziamento

La Confederazione sopperisce con le proprie risorse generali alle minori entrate risultanti dall'accredito.

Art. 5 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge è valida per tre anni dall'entrata in vigore.

1 RS 101
2 FF 20XX ...
3 RS 784.40
4 RS 784.40